

Rapporto

numero

6679 R

data

15 novembre 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale pianificazione del territorio sul messaggio 5 settembre 2012 concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2 milioni di franchi per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016

INTRODUZIONE

In data 5 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha approvato il Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici per il periodo 2013-2016, che segue il medesimo Decreto legislativo del 2 giugno 2008, giunto a scadenza il 24 luglio 2012. La richiesta finanziaria resta invariata e ammonta a 2 milioni di franchi per un periodo di 4 anni.

Gli scopi perseguiti da questo decreto sono quelli di:

- aumentare la capacità ricettiva e di conseguenza incrementare il turismo di soggiorno anche nelle regioni periferiche;
- creare possibilità di reddito complementare;
- agevolare il mantenimento della proprietà;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale.

Il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici nelle zone discoste costituisce una risorsa importante da sfruttare per le regioni periferiche. L'incentivo cantonale previsto ormai da sette lustri necessita però di essere continuamente adattato, in particolare per quanto concerne le condizioni di erogazione dei sussidi. Ciò in corrispondenza sia dell'offerta turistica del nostro territorio, sia della concreta fruibilità delle regioni periferiche da parte dei villeggianti. Aspetti, questi ultimi, che si modificano con il passare del tempo e a dipendenza delle tendenze. Un monitoraggio sistematico e costante di questi aspetti da parte dell'ente turistico cantonale, o dagli uffici cantonali preposti, appare pertanto un compito imprescindibile anche per l'ambito in oggetto.

Una politica di promozione turistica più risolutamente incentrata sulle nostre valli può certo pure fungere da stimolo alla crescita di questa importante offerta. È soprattutto in questo senso che si contestualizza la possibilità, citata nel messaggio governativo, di integrare il tema nell'ambito del processo di revisione della Legge sul turismo. Le regioni periferiche del Cantone ne potrebbero trarre un beneficio ancora maggiore, e vanno senz'altro coinvolte nella gestione concreta di questi progetti, soprattutto per rendere professionale la commercializzazione dei rustici da locare. Accorgiamoci di queste ricchezze e impariamo a gestirle nel migliore dei modi!

UTILIZZO DEI MEZZI FINANZIARI NELL'ULTIMO QUADRIENNIO

Dal messaggio si evince che lo scarso impiego dei mezzi finanziari messi a disposizione dal decreto nello scorso quadriennio è dovuto a due ordini di ragioni. Innanzitutto a causa dell'incertezza giuridica creata dalla laboriosa elaborazione del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP). In secondo luogo per ragioni inerenti alle condizioni medesime previste dal vecchio decreto.

Per quanto concerne il PUC-PEIP, l'approvazione definitiva da parte del Gran Consiglio delle ulteriori modifiche proposte dalla Confederazione dovrebbe finalmente permettere di disporre di un contesto pianificatorio affidabile. In questo senso si esorta nuovamente il Consiglio di Stato a sollecitare la Confederazione affinché provveda il prima possibile al ritiro parziale del ricorso per quanto concerne le cosiddette «zone blu» e per le «zone rosse» nel frattempo verificate e trovate conformi al piano di utilizzazione.

Relativamente alle condizioni di erogazione del sussidio, dai sondaggi effettuati dal DFE presso gli Enti turistici locali e da quello cantonale, in discussione è messo soprattutto il periodo di locazione obbligatorio, gli anni durante i quali l'oggetto deve essere messo a disposizione, il perimetro di applicazione e i beneficiari. L'entità della sovvenzione è ritenuta esigua da un unico Ente. È invece lodato da molti l'obbligo di far capo a delle agenzie professionali per la promozione dell'oggetto rinnovato. Da queste indicazioni derivano le modifiche proposte con il messaggio in oggetto, descritte nel capitolo successivo. Rimangono invece invariati, rispetto al passato, il credito quadro sull'intero quadriennio e la percentuale di sussidio (40%) rispetto ai costi di costruzione, compresi quelli per l'arredamento interno.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL DECRETO

Rispetto all'ultimo decreto, il messaggio propone le seguenti modifiche:

- estensione del campo d'applicazione a tutto il Cantone e del numero degli oggetti sussidiabili per richiedente limitatamente ai domiciliati nel Cantone (art. 1 cpv. 1 e art. 2);
- estensione dell'accessibilità dei 15 minuti dalla stazione di arrivo d'impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale (art. 4 cpv. 1);
- estensione ad almeno 8 mesi dell'obbligo di locazione annuale e restrizione a 12 anni dell'obbligo di messa a disposizione (art. 5 cpv. 2);
- inserimento diretto nel decreto delle caratteristiche delle agenzie professionali con le quali stipulare una convenzione (art. 5 cpv. 3);
- inserimento di un monitoraggio dell'applicazione (art. 7).

Campo d'applicazione, numero di oggetti, domicilio del richiedente

Il decreto 2008 definiva i comprensori periferici e i relativi Comuni in cui si applicava¹. Il Consiglio di Stato poteva concedere deroghe in casi particolari e giustificati dalla qualità dei rustici e dalla loro attrattiva turistica.

¹ *Leventina*: Airolo, Anzonico, Bedretto, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Dalpe, Faido, Mairengo, Osco, Prato, Quinto, Sobrio – *Blenio*: Acquarossa, Blenio, Ludiano, Semione, Malvaglia – *Onsernone e Centovalli*: Borgnone, Gresso, Intragna, Isorno, Mosogno, Onsernone, Palagnedra, Vergeletto – *Rovana, Bavona e Lavizzara*: Bosco Gurin,

Il Consiglio di Stato poteva concedere sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel comprensorio periferico in cui è ubicato il rustico e, limitatamente ad un singolo oggetto, ai proprietari domiciliati fuori dal comprensorio.

Il progetto di nuovo decreto indica che possono essere concessi sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel Cantone, senza limitazione ai comprensori periferici e senza limitazioni per richiedente. Con questa modifica, suggerita dalla volontà di incrementare l'utilizzo del decreto in questione focalizzandolo sull'aspetto turistico, i criteri di selezione delle richieste di sussidio vanno a concentrarsi maggiormente sulla qualità dell'oggetto da mettere sul mercato.

Accessibilità

Nel decreto 2008 la commissione - sulla base di quanto sentito nelle audizioni - aveva introdotto la condizione per la quale potevano beneficiare di sussidi solo i rustici convenientemente accessibili e che risultavano situati ad una distanza massima di 15 minuti a piedi dall'ultimo punto stradale raggiungibile con normali mezzi di trasporto su strada.

Il 2 giugno 2008 il deputato Giorgio Pellanda aveva presentato un emendamento - respinto dal Gran Consiglio - che chiedeva una distanza massima di 50 minuti a piedi dall'ultimo punto stradale o dalla stazione d'arrivo del treno o della funivia. Il 4 luglio 2008 lo stesso Pellanda aveva presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la decisione del Gran Consiglio.

Il 16 aprile 2009 il Tribunale federale aveva respinto il ricorso, indicando che la decisione del Gran Consiglio di limitare il sostegno finanziario a quei rustici che adempiono le condizioni esposte dall'art. 5 cpv. 2 del decreto appariva sostenibile e sorretta da ragioni oggettive.

Il Consiglio di Stato, pur senza modificare la distanza massima di 15 minuti a piedi, estende ora questa condizione alle stazioni di arrivo degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone con concessione federale, fino ad oggi esclusi.

A tal proposito va sottolineato come la fruibilità del nostro territorio da parte dei turisti si stia velocemente modificando. Anche mete assai discoste vengono raggiunte con sempre maggior frequenza. Ciò grazie ai numerosi interventi di restauro e manutenzione, sia di capanne che di sentieri. La migliore accessibilità delle nostre montagne e la valorizzazione del nostro territorio, costituiscono un elemento di richiamo che in futuro potrebbe permettere di aumentare anche la distanza massima a piedi riconosciuta per concedere il sussidio ai rustici da locare. Questo aspetto è pertanto certamente da monitorare, e da stimolare nell'ambito di una rinnovata promozione turistica delle regioni periferiche.

Durata della locazione e della convenzione

Il versamento del sussidio è vincolato alla sottoscrizione di una convenzione tra il proprietario del rustico e l'ente turistico locale. Il decreto 2008 stabiliva la messa a disposizione del rustico quale alloggio turistico durante almeno 5 mesi all'anno nella

Campo Vallemaggia, Cevio, Cerentino, Lavizzara, Linescio – *Valle Verzasca*: Brione, Corippo, Frasco, Cugnasco-Gerra (frazione di Gerra Valle), Lavertezzo (Valle), Mergoscia, Sonogno, Vogorno – *Malcantone*: Alto Malcantone, Aranno, Cademario, Bioggio (frazione di Iseo), Miglieglia – *Gambarogno*: Indemini – *Valcolla*: Bogno, Certara, Cimadera, Valcolla – *Valle, Morobbia*: Pianezzo (frazione di Paudò), S. Antonio – *Valle di Muggio*: Breggia, Castel San Pietro (frazioni di Casima, Monte e Campora).

stagione turistica per 15 anni, con l'esclusione dell'affitto annuale o stagionale a un unico locatario.

Il progetto di nuovo decreto estende ad almeno 8 mesi l'anno l'obbligo di mettere a disposizione il rustico e riduce a 12 anni la durata della convenzione. Resta esclusa la locazione annuale o stagionale. Proprio la riduzione della durata della convenzione ha lo scopo di rendere più attrattivo il decreto qui in discussione.

Agenzie professionali e monitoraggio dell'applicazione

L'inserimento nel decreto delle caratteristiche delle agenzie professionali con le quali stipulare una convenzione e di un monitoraggio dell'applicazione risponde a suggerimenti già formulati a suo tempo dalla commissione nel rapporto sul decreto relativo allo scorso quadriennio. Avvalersi di un'agenzia professionale, come universalmente riconosciuto, è un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi del decreto. A questo proposito la nostra commissione preavvisa favorevolmente, come suggerito nel messaggio, l'intento di sviluppare un progetto, legato alla politica economica regionale, avente per scopo la creazione e lo sviluppo di agenzie professionali per la promozione dei rustici da locare.

Monitoraggio

Pure di buon auspicio, come già sottolineato sopra, appare il fatto di dotarsi di uno strumento di monitoraggio per l'applicazione di questo decreto. Questo compito sarà affidato all'IRE nell'obiettivo di proporre i correttivi adeguati al decreto e per migliorarne l'efficacia.

RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Lo stanziamento del nuovo credito D-rust per il periodo 2013-2016 determina a Piano finanziario le seguenti conseguenze per le spese effettive previste:

Spese di investimento	PF, cifra 711 2	D-rust	fr. 2 mio.
------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

Modifiche dell'effettivo del personale: nessuna.

Conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna in rapporto diretto con l'aiuto cantonale.

CONCLUSIONE

I rustici in Ticino sono una parte importante del nostro patrimonio storico e paesaggistico. Ciò si è voluto sottolineare con la recente approvazione del PUC-PEIP in Parlamento. Occorre quindi maturare un atteggiamento sempre più attento alla salvaguardia delle tipologie di queste stupende costruzioni, vero e proprio biglietto da visita anche per i turisti che si recano nelle nostre Valli. Con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato, il Decreto in oggetto costituisce un ulteriore elemento di stimolo non solo al recupero, ma anche alla messa a disposizione dei rustici ticinesi a chi visita il nostro territorio, stimolo che, si spera, il nostro Cantone voglia cogliere.

* * * * *

Per questi motivi, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio invita ad approvare il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Giacomo Garzoli, relatore

Bassi - Beretta Piccoli L. - Canepa - Canevascini -
Cavadini - Cozzaglio - Ghisolfi - Maggi - Mellini - Orsi -
Pagnamenta - Paparelli - Rückert - Seitz - Storni